

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio del Massimario e del Ruolo

(Servizio Penale)

LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE PENALI

Anno 2012 - I quadrimestre

SOMMARIO

PREMESSA

A) – Le decisioni in materia sostanziale

§ 1 - Il diritto penale di parte generale

1.1 ESTINZIONE DEL REATO

1.2 - TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1.2.1 - Recidiva

1.3 - MISURE DI SICUREZZA

1.3.1 – Confisca e sequestro

§ 2 - Il diritto penale di parte speciale

2.1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1.1. – Abuso di ufficio

2.1.2 – Rivelazioni di segreto di ufficio

2.1.3 – Esercizio abusivo di una professione

2.2 - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

2.2.1 – Accesso abusivo ad un sistema informatico

2.3 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO

2.3.1 – Truffa contrattuale

§ 3 – Il diritto penale delle leggi speciali

3.1 REATI PREVIDENZIALI

3.1.1 – Omesso versamento delle ritenute previdenziali

B. – Le decisioni in materia processuale

§ 1 - DIFESA E DIFENSORI

1.1 – Nomina dei difensori

§ 2 - UDIENZA PRELIMINARE

2.1. – Notifica di avviso per l'udienza preliminare

§ 3 - IMPUGNAZIONI

3.1 – Interesse ad impugnare
3.2 – Computo dei termini processuali
3.3 – Notificazioni
3.4 – Proroga dei termini processuali

§ 4 – APPELLO

4.1 – Sentenza pronunciata all'esito di giudizio

§ 5 - RICORSO PER CASSAZIONE

§ 6 – REVISIONE

6.1 – Parere del pubblico ministero

§ 7 - ESECUZIONE

7.1 – Condanna alle spese

§ 8 - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

8.1 – Estradizione

PREMESSA

La presente *Rassegna* intende essere un'esposizione ragionata della giurisprudenza elaborata dalle Sezioni unite penali nel corso del primo quadrimestre del 2012. Trattasi di diciassette pronunce, risolutive di altrettanti contrasti, depositate in tale periodo, anche in parte relative ad udienze celebrate nel 2011. Lo studio di tali sentenze, le cui massime risultano pubblicate in *italgiureweb.it*, offre lo spunto per concentrare l'attenzione non soltanto sulle soluzioni adottate in ordine ai contrasti sollevati dalle Sezioni semplici, ma anche sui principi affermati al di fuori di essi, posto che la loro provenienza dal Supremo Collegio ne garantisce una sensibile efficacia sotto il profilo nomofilattico. Per comodità di illustrazione saranno distinte una parte sostanziale, articolata nelle sezioni della parte generale, della parte speciale e del diritto penale delle leggi speciali, ed una parte processuale.

A) – LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE

§ 1 - Il diritto penale di parte generale

1.1 ESTINZIONE DEL REATO

Le Sezioni Unite [SENT. Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011 (dep. 24/04/2012), Rv. 252012, Imp. P.G. in proc. Cancan] si sono pronunciate in tema di riforma della prescrizione, affermando il principio per cui, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. Al riguardo, con ordinanza del 22 febbraio 2011, la Sesta Sezione aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all'individuazione del momento in cui il processo dovesse ritenersi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui alla legge n. 251 del 2005, pendente in grado di appello nel caso di sentenza di assoluzione in primo grado, registrando sul punto l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte. I giudici rimettenti rilevavano come la specifica questione fosse stata oggetto di due contrapposte decisioni, entrambe adottate nel 2008. La prima (Sez. 3, n. 18765 del 06/03/2008, Brignoli, Rv. 239868) individuava nella sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione, il discrimine per l'applicazione della norma transitoria, così come disegnata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, poiché essa conclude il processo di primo grado e segna il passaggio tra vecchia e nuova disciplina a prescindere dalla sopravvenienza di atti interruttivi della prescrizione. La seconda pronunzia (Sez. 6, n. 7112 del 25/11/2008, dep. 2009, Perrone, Rv. 242421), invece, faceva coincidere la pendenza del processo d'appello con l'emissione del relativo decreto di citazione a giudizio, quale primo atto, successivo alla conclusione del giudizio di primo grado, idoneo a interrompere la prescrizione, ritenendo che la ricerca di un atto di tal genere, come discriminante ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, fosse

imposta dalla lettura della motivazione della sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale.

Orbene, per le Sezioni Unite va confermata l'opzione ermeneutica compiuta dalla sentenza D'Amato (*Sez.* U, *Sentenza n.* 47008 *del* 29/10/2009 Ud. (dep. 10/12/2009) Rv. 244810), che aveva individuato la sentenza conclusiva del processo di primo grado come spartiacque nell'applicazione delle due discipline considerate dalla norma transitoria, escludendo che il discrimine potesse essere costituito dalla proposizione dell'impugnazione ovvero dall'iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado, giacché la prima deriva da comportamenti delle parti e la seconda rappresenta un mero adempimento amministrativo.

Ciò in quanto, "divenuta operativa – per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale - la disciplina più favorevole per tutta la durata del giudizio di primo grado, risulta legittimo far scattare l'esclusione a partire dall'atto conclusivo di quest'ultimo". In particolare, "ravvisare la pendenza di un procedimento in appello nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trova congrua spiegazione nella circostanza che questo evento comporta l'impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all'accusa nell'ambito del processo principale (non rilevando, ai fini in questione, le disposizioni in tema di competenza dettate da esigenze pratiche in relazione ai procedimenti incidentali cautelari) e che esso apre comunque la fase dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla".

Per la richiamata sentenza D'Amato, a conferma di tale impostazione, "v'è la tecnica legislativa impiegata nel concepire la norma nonché la *ratio* a questa sottesa. Mentre il riferimento ai processi di primo grado deriva dalla indicazione di una determinata cadenza (l'apertura del dibattimento), quelli di appello e di cassazione, invece, sono richiamati nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente: il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo. D'altronde va riconosciuto che il legislatore con la disposizione originaria intese apportare, in tema di prescrizione, ampia deroga al principio posto dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., al fine di impedire che si verificasse una forma generalizzata di amnistia a scapito di una coerente applicazione della legge penale; la Corte costituzionale non ha censurato la ragione che ebbe ad ispirare la limitazione (avendo anzi ritenuto che la tutela dell'efficienza del processo valga, in generale, a giustificare un'eccezione al citato principio), ma la scelta della formalità destinata a fungere da discrimine in "*subiecta materia*": pertanto, in relazione alla norma che residua dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale, s'impone un approccio ermeneutico che sia conforme agli enunciati in questa contenuti ed attribuisca altresì rilievo al suddetto intento, evitando di restringere senza necessità la deroga stessa. Di

conseguenza, anche sotto codesto aspetto, occorre riportarsi ad un momento che, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, sia il più possibile risalente nel tempo".

Le sezioni Unite osservano che la frammentazione della nozione "pendenza in grado d'appello" utilizzata dalla norma transitoria determinerebbe incertezze e rischi d'ingiustificata disparità rispetto alla disciplina posta dall'art. 161 cod. pen. per i processi cumulativi, sicché privilegiano una risposta sul piano interpretativo in grado di garantire l'uniformità applicativa della norma transitoria quale che siano i diversi esiti (condanna o assoluzione) del procedimento di primo grado. Ne consegue anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, sollevata dalla difesa dell'imputato, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, per i processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 cod. pen. derogando irragionevolmente al principio di retroattività della *lex mitior* sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen..

1.2 - TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1.2.1 - Recidiva

Le Sezioni Unite [SENT. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (dep. 15/02/2012), Imp. Marcianò] si sono pronunciate in tema di effetti penali della condanna, affermando tre principi. Per il primo, l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (v. Rv. 251688). Quanto al secondo, hanno stabilito che, nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato (RV. 251689).

Sempre in tema di recidiva facoltativa, hanno ritenuto che sia richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Rv. 251690). Orbene, solo il primo di tali principi si pone a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale. Ed invero, con ordinanza del 27 giugno 2011, depositata il 12 luglio 2011, la Sesta sezione penale rilevato che in ordine alla questione dell'applicabilità o meno della recidiva in relazione a precedenti condanne la cui esecuzione sia avvenuta con l'affidamento in prova al servizio sociale, conclusasi con esito positivo, si era formato un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

Al riguardo, per un primo orientamento, l'effetto estintivo di cui all'art. 47, comma 12, Ord. Pen., non comportando la cancellazione della iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, non impediva alla sentenza di condanna di dispiegare i suoi effetti ai fini della

rilevanza della recidiva, rapportandosi l'effetto estintivo alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria (Sez. 6, n. 26093 del 06/05/2004, Tomasoni, Rv. 229745; e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 28378 del 14/05/2004, Orsini, Rv. 229593; Sez. 2, n. 40954 del 17/09/2009, Casisa; Sez. 1, n. 43686 del 07/10/2010, Messina). A tale orientamento se ne contrapponeva un altro, rappresentato da Sez. 4, n. 14513 del 22 marzo 2007, Crestaz (n. m.) per cui, stando all'art. 47, comma 12, Ord. Pen., l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, diviene operante la disposizione di cui all'art. 106, secondo comma, cod. pen., "in base alla quale non si tiene conto, agli effetti della recidiva, delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, qualora [...] estingua anche gli effetti penali".

Per altra sentenza (Sez. 3, n. 27689 del 13/05/2010, R., Rv. 247925) comportando l'esito positivo della prova l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, in tale effetto estintivo doveva ricomprendersi quello derivante dalla recidiva, stante il disposto dell'art. 106, comma secondo, cod. pen.

Per le Sezioni Unite, invero, va condiviso quest'ultimo orientamento. Partendo dal presupposto per cui la recidiva è un effetto penale della condanna (in questo senso, sia pure incidentalmente, Sez. U, n. 7 del 20/04/1994, Volpe; Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani), esse osservano che "il collegamento tra le due norme (art. 47, comma 12, Ord. Pen. e 106 cod. pen.) impone comunque di ritenere che la recidiva non produca effetti qualora sussista una causa di estinzione del reato o della pena che comporti anche l'estinzione degli effetti penali della condanna.

Non importa, cioè, stabilire se la recidiva abbia effettivamente (ancora) tale natura, essendo sufficiente prendere atto che, per espresso dettato normativo, anche la recidiva segue la sorte degli effetti penali della condanna allorché gli stessi vengono ad essere formalmente neutralizzati da una qualche causa di estinzione del reato o della pena, perché è in questo senso che si esprime – pragmaticamente - il comma secondo dell'art. 106 cod. pen. 8.3. Ora, che l'esito positivo del periodo di prova cui è sottoposto l'affidato al servizio sociale determini l'estinzione della pena, sia pure soltanto detentiva, è positivamente scritto nell'art. 47, comma 12, Ord. Pen.; e dal medesimo testo si ricava che da ciò consegue anche l'estinzione di "ogni altro effetto penale".

È vero che l'estinzione della pena può essere solo parziale, non potendosi dire "estinta" la porzione di quella detentiva eventualmente già espiata, né estinguendosi quella pecuniaria se non in caso di accertata condizione di disagio economico del condannato; ma l'art. 106, comma primo, cod. pen. non richiede espressamente una estinzione "totale" della pena, e, per altro verso, l'art. 47, comma 12, Ord. Pen. comunque fa conseguire alla estinzione di una pena – quella detentiva, totale o residuale - l'ulteriore effetto della estinzione di "ogni altro effetto

penale". Sicché, esse ritengono che quando la legge parla di "effetti penali", essi si riferiscono a quelli scaturenti da una "condanna".

1.4 - MISURE DI SICUREZZA

1.3.1 – Confisca e sequestro

Le Sezioni Unite [SENT. Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012 (dep. 17/04/2012), Imp. P.M. in proc. Sforza e altro] si sono pronunciate in tema di sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza. Esse hanno affermato che (v. Rv. 252029) detto sequestro, se adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

Nel contempo, altro principio scaturito dalla sentenza è quello per cui (v. Rv. 252030), in tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato.

In particolare, la questione di diritto per la quale la Quarta Sezione Penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza in data 27 settembre 2011 lo rimetteva alle Sezioni Unite era la seguente: "se l'autovettura condotta in stato di ebbrezza dall'indagato e da questo utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell'autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca". La stessa Quarta Sezione, con sentenza n. 10688 dell'11/02/2010, Di Giovanni, Rv. 246505, aveva affermato che era legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne aveva la disponibilità in forza di un contratto di leasing.

Egualmente, la Terza Sezione, con sentenza n. 4746 del 12/12/2007, dep. 2008, Rocco, Rv. 238786, aveva rilevato che, in caso di dissequestro di un bene oggetto di contratto di leasing, già sottoposto a sequestro preventivo, l'avente interesse alla restituzione non era il proprietario concedente bensì l'utilizzatore in quanto soggetto che si era assunto i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della res. Peraltro, altra decisione della Corte (Sez. 3, n. 13118 del 03/02/2011, Mastroieni, Rv. 249928) aveva ritenuto che la legittimazione a richiedere la restituzione di un bene, sottoposto a sequestro preventivo e oggetto di un contratto di leasing, spettava, oltre che al proprietario concedente,

all'utilizzatore quale soggetto obbligato a corrispondere il canone mensile per il suo utilizzo. Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 aveva manifestato l'avviso che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non andasse intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. 251175, aveva affermato che in tema di confisca il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all'utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e disporne in base ad un titolo che esclude i terzi. In tal senso, è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cod. proc. pen., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing.Per la sentenza delle Sezioni Unite "l'interpretazione del disposto contenuto nell'art. 186, comma 2, lett. c), che prevede la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, richiede l'approfondimento del rapporto che deve intercorrere tra colui che guida in condizioni alterate per l'alcool ed il mezzo da lui usato. Invero, il comma 2 dell'art. 186 esclude la confiscabilità nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato (analoga disposizione è contenuta in generale per la confisca amministrativa nell'art. 213, comma 6, cod. strada): in siffatta ipotesi, viene in rilievo l'altra previsione alternativa, sempre afflittiva, in base alla quale, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato, viene raddoppiata per l'autore della contravvenzione la durata della sospensione della patente di guida. La nozione di appartenenza, che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale (la norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, è il disposto generale sulla confisca ex art. 240 cod. pen.).

L'orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (v. Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, Tassinari, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Longarini, Rv.199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, Galantini, Rv. 210742; Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rocci, Rv. 244816).

Per contro è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene. Altra condizione per escludere la confiscabilità del

bene è l'estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. In tal senso, nell'ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, non potrebbe ritenersi "estraneo" il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale, per esempio nel caso di proprietario dell'autovettura che risulti a bordo con il trasgressore (v. Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229984; Sez. 5, n. 46824 del 15/11/2007, Comune di Arce; Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2008, Familio, Rv. 238590; Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. 251174).

Pur tuttavia, non è dubbio che il leasing presenta delle notevoli peculiarità in ordine alla ripartizione dei rischi connessi alla circolazione stradale del veicolo ed all'individuazione del soggetto che ha concrete possibilità di regolamentare la circolazione stessa. In particolare, in materia di responsabilità civile ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., il locatario del contratto di leasing (l'utilizzatore), e non il concedente, risponde dei danni provocati dalla circolazione del mezzo in solido con il conducente (v. art. 91, comma 2, cod. strada); così come già disposto in detto articolo del codice civile per l'acquirente nella vendita con patto di riservato dominio.

Egualmente, l'art. 196 cod. strada prescrive l'obbligazione solidale dell'utilizzatore a titolo di locazione, e non del concedente, con l'autore della violazione per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla circolazione. Detta normativa appare giustificata in considerazione dell'evenienza per cui è solo l'utilizzatore del contratto di leasing che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilità di vietarne la circolazione. Peraltro, le caratteristiche speciali dell'istituto, con l'atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell'utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso. Come detto, la nozione di "appartenenza" della cosa, sopra esposta, non ammette un'estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene. Le previsioni di specialità dell'istituto del leasing vanno mantenute nell'ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale".

Sostegno dell'assunto, le Sezioni Unite citano giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo oltre che l'art. 7 CEDU il quale "esige, per punire e cioè per l' irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte EDU, 09/02/1995, Welch c. Regno Unito; Corte EDU, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte EDU,

20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte EDU, 17/12/2009, M. c. Germania). La Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha evidenziato che il disposto ex art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà) consente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l'applicazione di una misura comportante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un'illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo.

Detto inquadramento degli istituti in esame, nell'interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimità della confisca dell'autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato". Ne consegue che una diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabile, comporterebbe la violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, sicché deve affermarsi l'inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un suo bene - al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni e la conseguente inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall'utilizzatore, con la correlativa applicazione all'indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, cod. strada.

§ 2 - Il diritto penale di parte speciale

2.1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1.1. – Abuso di ufficio

In tema di abuso di ufficio posta in essere da un giudice dell'esecuzione le Sezioni Unite [SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251498, Imp. Rossi] hanno affrontato una fattispecie relativa all'omessa riunione di trentacinque procedure esecutive complessivamente identiche quanto ai soggetti ed all'oggetto, in ciascuna delle quali partecipavano in forma di intervento le medesime trentacinque associazioni pignoranti, con conseguente abnorme lievitazione delle spese processuali liquidate dal Giudice dell'esecuzione in favore delle associazioni creditrici facenti capo al coimputato, che agiva in proprio, quale difensore, e a nome delle predette associazioni di cui era rappresentante e titolare, ha affermato il principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la

violazione di legge poichè lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno riaffermato che ai fini della violazione di legge rileva che l'atto di ufficio non sia stato posto in essere nel rispetto delle norme di legge che regolano un'attività ovvero che attribuiscono al pubblico ufficiale il "potere" di compierla. Secondo la pronuncia "per qualsivoglia pubblica funzione autoritativa, in tanto può parlarsi di esercizio legittimo in quanto tale esercizio sia diretto a realizzare lo scopo pubblico in funzione del quale è attribuita la potestà, che del potere costituisce la condizione intrinseca di legalità. Secondo la giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte, si ha pertanto violazione di legge, rilevante a norma dell'art. 323 cod. pen., non solo quando la condotta di un qualsivoglia pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere (profilo della disciplina), ma anche quando difettino le condizioni funzionali che legittimano lo stesso esercizio del potere (profilo dell'attribuzione), ciò avendosi quando la condotta risulti volta alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito.

Anche in questa ipotesi si realizza un vizio della funzione legale, che è denominato sviamento di potere e che integra violazione di legge perché sta a significare che la potestà non è stata esercitata secondo lo schema normativo che legittima l'attribuzione (in termini analoghi, tra le tante, Sez. 6, n. 5820 del 09/02/1998, Mannucci, Rv. 211110; Sez. 6, n. 28389 del 19/05/2004, Vetrella, Rv. 229594; Sez. 6, n. 12196 dell'11/03/2005, Delle Monache, Rv. 231194; Sez. 6, n. 38965 del 18/10/2006, Fiori, Rv. 235277; Sez. 6, n. 41402 del 25/09/2009, D'Agostino, Rv. 245287; Sez. 5, n. 35501 del 16/06/2010, De Luca, Rv. 248496; Sez. 6, n. 35597 del 05/07/2011, Barbera)".

Per le Sezioni Unite tali arresti "valgono allorché si tratta di definire l'ambito dell'attività per legge doverosa dei giudici. La peculiarità della categoria sta nel fatto che per dettato costituzionale i giudici sono soggetti alla legge ed esercitano una funzione, quella giurisdizionale, che postula terzietà e imparzialità e si attua in un giusto processo il cui primo requisito è d'essere regolato dalla legge. Se si fa riferimento ai "doveri propri della pubblica funzione esercitata", si parla dunque anzitutto e inequivocabilmente di terzietà e di indifferenza rispetto agli interessi e ai soggetti coinvolti nel processo e di rispetto della legge, tassativa o ordinatoria che sia.

Neppure può indurre in errore, per il giudice, il riferimento che sovente si fa alla discrezionalità per indicare i suoi poteri di valutazione del merito. Se per discrezionalità s'intende, come per la pubblica amministrazione, la valutazione d'opportunità che attiene alla fase di ponderazione degli interessi, l'attività del giudice non ha di regola nulla di discrezionale. Il suo agire in funzione di arbitro e regolatore di una pretesa di parte non è connotato da libertà della scelta ma, come detto, dal principio di legalità ed è in tali termini sempre doveroso.

Altra cosa è la cosiddetta discrezionalità che coincide con la valutazione di merito che compete al giudice effettuare allorché si tratta di ricostruire la materialità del fatto (sostanziale o processuale) in vista della qualificazione di esso dal punto di vista della legge, cui in ogni caso consegue il cosiddetto "potere-dovere" – ossia il dovere che sorge da un potere (*recte*, da una potestà) a esercizio necessario – della applicazione della norma al caso concreto in essa sussumibile. Altra cosa ancora è il giudizio secondo equità o la commisurazione equitativa del quantum, che non riguardano le situazioni in esame e che restano in ogni caso ancorati a parametri previsti dalla legge nonché al rispetto del principio di eguaglianza, comportante in primo luogo rispetto della par condicio civium".

La sentenza ricorda che tra gli specifici doveri del giudice rientrano quello di non ledere alcune parti procurando un vantaggio ingiusto ad altre e quello di vigilare che le parti si comportino con lealtà e probità, secondo quanto previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., in relazione ai connessi poteri in tema di riduzione o condanna alle spese, ai sensi quantomeno dell'art. 92 cod. proc. civ.

2.1.2 – Rivelazioni di segreto di ufficio

Altra pronuncia (SENT. Sez. U , n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 07/02/2012) Rv. 251271, Imp. Casani ed altri) ha riguardato il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio commesso da un maresciallo dei Carabinieri. Circa tale reato le Sezioni Unite hanno ribadito che esso riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta.

Secondo la Corte, dunque, "il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta) ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito (vedi Sez. 6, n. 9306 del 06/06/1994, Bandiera; Sez. 5, n. 30070 del 20/03/2009, C.)".

2.1.3 – Esercizio abusivo di una professione

Una terza pronuncia [SENT. Sez. U , n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012), Imp. Cani] ha riguardato l'esercizio abusivo della professione di ragioniere o perito commerciale o dottore commercialista. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui "integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento

venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato" (Rv 251819).

Ed inoltre quello per cui "le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale - quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione" (Rv 251820).

Al riguardo la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 ottobre 2011, depositata in pari data, aveva rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un irrisolto contrasto giurisprudenziale sulla determinazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 348 c.p., fra un primo orientamento (Sez. 6, n. 17921 del 11/03/2003, Gava Livio, Rv. 224959, e Sez. 6, n. 17702 del 03/03/2004, Bordi, Rv. 228472) che lo circoscriveva allo svolgimento delle attività specificamente riservate da un'apposita norma a una determinata professione, e un secondo filone (inaugurato da Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223215 seguita da Sez. 6, n. 26829 del 05/07/2006, Russo, Rv. 234420) che, nel distinguere tra atti "tipici" della professione ed atti "caratteristici", strumentalmente connessi ai primi, precisava che questi ultimi rilevano solo se vengano compiuti in modo continuativo e professionale.

In particolare, dunque, la questione rilevante concerne, oltre che l'ambito applicativo dell'art. 348 cod. pen., il "se le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrino il reato di esercizio abusivo della professione di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista, se svolte - da chi non sia iscritto al relativo albo professionale - in modo continuativo, organizzato e retribuito". Secondo le Sezioni Unite "il contrasto innescato dalla sentenza Notaristefano può e deve essere risolto attraverso una interpretazione estensiva della norma dell'art. 348 c.p., che superi i limiti dell'orientamento tradizionale, recuperando le ragioni sostanziali della detta sentenza, in un'ottica che tenga nel giusto conto la ratio della norma incriminatrice e il contesto normativo in cui è destinata a operare, ma sia nel contempo rispettosa del principio di tassatività".

Seconda la Corte, "il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, discendente da quello di legalità e riferibile, come questo, non solo alle previsioni direttamente contenute nelle norme penali ma anche a quelle delle fonti extrapenali che ne costituiscano sostanziale integrazione, impedisce di dare qualsiasi rilievo, ai fini della norma di cui all'art. 348 c.p., a disposizioni di carattere così indeterminato, come quella sopra indicata". "L'interpretazione estensiva proposta nella Notaristefano è invece da condividere in riferimento a quelle attività

che, pur quando non siano attribuite in via esclusiva, siano però qualificate nelle singole discipline, con previsione, beninteso, puntuale e non generica (in rispetto, quindi, del principio di tassatività), come d specifica o particolare competenza di una data professione… È innegabile, infatti, che quando tali attività siano svolte in modo continuativo e creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, le stesse costituiscano espressione tipica della relativa professione e ne realizzino quindi i presupposti dell'abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale. Il concetto di esercizio professionale contiene già in sè un tendenziale tratto di abitualità, e, se è vero che da esso è giusto prescindere a fronte di atti che l'ordinamento riservi come tali, nell'interesse generale, a una speciale abilitazione, ne è naturale, ragionevole ed ermeneuticamente rilevante il recupero in presenza dell'indebita invasione di uno spazio operativo considerato dall'ordinamento come specificamente qualificante una determinata professione, allorché la stessa sia attuata con modalità idonee a tradire l'affidamento dei terzi, per la tutela dei cui interessi l'esercizio di quella professione è stato sottoposto a particolari cautele".

Sicché lo stesso tenore letterale dell'art. 348 c.p. impone l'adesione all'interpretazione estensiva in discorso, "la quale enuclea, in sostanza, accanto alla "riserva" professionale collegata alla attribuzione in esclusiva dell'atto singolo, una riserva collegata allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza specifica: conclusione questa che si rivela, in definitiva - come già precisato -, l'unica coerente con un sistema indistinto di Albi in cui non è indispensabile l'esistenza di riserva esclusiva di specifiche attività ma che sono nel contempo ad appartenenza necessaria".

2.2 - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

2.2.1 – Accesso abusivo ad un sistema informatico

Le Sezioni Unite si sono pronunciate accesso abusivo sulla tematica dell' accesso abusivo ad un sistema informatico. La già citata SENT. Sez. U , n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 07/02/2012), Imp. Casani ed altri ha riguardato un caso di accesso di tal tipo secondo l'accusa posto il essere da un maresciallo dei Carabinieri che si introduceva nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine e all'Arma dei Carabinieri.

Al riguardo le Sezioni Unite hanno affermato che "integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni

impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema" (Rv 251269) ed inoltre che "la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio costituisce una circostanza aggravante del delitto previsto dall'art. 615 ter, comma primo, cod. pen. e non un'ipotesi autonoma di reato" (RV 251270).

La questione di diritto per la quale i ricorsi erano stati rimessi alle Sezioni Unite da parte della Quinta Sezione penale, all'udienza dell'11 febbraio 2011 e con ordinanza depositata il 23 marzo 2011, era relativo al se integri la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita.

Orbene, al riguardo, un primo orientamento riteneva che il reato di cui al primo comma dell'art. 615-ter cod. pen. potesse essere integrato anche dalla condotta del soggetto che, pure essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introducesse con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite.

Esso si fondava sostanzialmente, oltre che sull'analogia con la fattispecie della violazione di domicilio, sulla considerazione che la norma in esame punisce non soltanto l'abusiva introduzione nel sistema (da escludersi nel caso di possesso del titolo di legittimazione) ma anche l'abusiva permanenza in esso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderla (in questo senso v. sentenza n. 12732 del 07/11/2000, Zara; sentenza n. 30663 del 04/05/2006, Grimoldi; sentenza n. 37322 del 08/07/2008, Bassani).

Tale orientamento aveva trovato successivamente accoglimento in ulteriori pronunzie della Quinta Sezione (sentenza n. 18006 del 13/02/2009, Russo; sentenza n. 2987 del 10/12/2009, dep. 2010, Matassich; sentenza n. 19463 del 16/02/2010, Jovanovic; sentenza n. 39620 del 22/09/2010, dep. 2010, Lesce.

Un altro orientamento, del tutto difforme, escludeva in ogni caso che il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. fosse integrato dalla condotta del soggetto il quale, avendo titolo per accedere al sistema, se ne avvalesse per finalità estranee a quelle di ufficio, ferma restando la sua responsabilità per i diversi reati eventualmente configurabili, ove le suddette finalità vengano poi effettivamente realizzate.

A sostegno di tale interpretazione, si osservava che la sussistenza della volontà contraria dell'avente diritto, cui fa riferimento la norma incriminatrice, deve essere verificata esclusivamente con riguardo al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accesso al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno, e non con riferimento a fatti successivi (l'uso illecito dei dati) che, anche se già previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente. Ulteriore argomentazione veniva tratta dalla formula normativa "abusivamente si introduce", la quale doveva essere intesa nel senso di "accesso non autorizzato", secondo la più corretta espressione di cui alla c.d. "lista minima" della Raccomandazione R(89)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla criminalità informatica, approvata il 13 settembre 1989 ed attuata in Italia con la legge n. 547 del 1993, e, quindi, della locuzione "accesso senza diritto" (access [...] without right) impiegata nell'art. 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (cyber crime) fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e ratificata con la legge 18 marzo 2008, n. 48. Alle stesse conclusioni pervenivano pure la Sesta Sezione, con la sentenza n. 39290 del 08/10/2008, Peparaio, e la Quinta Sezione con la sentenza n. 40078 del 25/06/2009, Genchi.

In tale contesto interpretativo, le Sezioni Unite hanno ritenuto "che la questione di diritto controversa non debba essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza (per così dire "fisica") dell'agente in esso.

Ciò significa che la volontà contraria dell'avente diritto deve essere verificata solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi. Rilevante deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione specificata, da parte della dottrina, con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito.

In questi casi, è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta.

Il dissenso tacito del *dominus loci* non viene desunto dalla finalità (quale che sia) che anima la condotta dell'agente, bensì dall'oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all'uso del sistema. Irrilevanti devono considerarsi gli eventuali fatti successivi: questi, se seguiranno, saranno frutto di nuovi atti volitivi e pertanto, se illeciti, saranno sanzionati con riguardo ad altro titolo di reato (rientrando, ad esempio, nelle previsioni di cui agli artt. 326, 618, 621 e 622 cod. pen.)".

Pertanto, "nei casi in cui l'agente compia sul sistema un'operazione pienamente assentita dall'autorizzazione ricevuta ed agisca nei limiti di questa, il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. non è configurabile, a prescindere dallo scopo eventualmente perseguito; sicché qualora l'attività autorizzata consista anche nella acquisizione di dati informatici, e l'operatore la esegua nei limiti e nelle forme consentiti dal titolare dello *ius excludendi*, il delitto in esame non può essere individuato anche se degli stessi dati egli si dovesse poi servire per finalità illecite.

Il giudizio circa l'esistenza del dissenso del dominus loci deve assumere come parametro la sussistenza o meno di un'obiettiva violazione, da parte dell'agente, delle prescrizioni impartite dal dominus stesso circa l'uso del sistema e non può essere formulato unicamente in base alla direzione finalistica della condotta, soggettivamente intesa.

Vengono in rilievo, al riguardo, quelle disposizioni che regolano l'accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto tempo la permanenza si può protrarre, da prendere necessariamente in considerazione, mentre devono ritenersi irrilevanti, ai fini della configurazione della fattispecie, eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati".

2.3 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO

2.3.1 – Truffa contrattuale

La riflessione delle Sezioni Unite si è estesa altresì al reato di truffa. La già citata SENT. n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012) Imp. Rossi e altri, in ordine alla configurabilità di detto reato ha affermato che "l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa", con la conseguenza che "lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno". (Rv. 251499).

Al riguardo la sentenza ricorda che "effettivamente nella formulazione dell'art. 640 cod. pen. la condotta tipica, consistente nella realizzazione di artifici o raggiri, introduce una serie

causale che porta agli eventi di ingiusto profitto con altrui danno passando attraverso l'induzione in errore; e che l'induzione in errore pur rappresentando il modo in cui si manifesta il nesso causale, non lo esaurisce.

Dottrina e giurisprudenza tradizionalmente concordano nel rilevare che il passaggio dall'errore agli eventi consumativi deve essere contrassegnato da un elemento sottaciuto dal legislatore, costituito dal comportamento "collaborativo" della vittima che per effetto dell'induzione arricchisce l'artefice del raggiro e si procura da sé medesimo danno. La collaborazione della vittima per effetto del suo errore rappresenta in altri termini il requisito indispensabile perché ingiusto profitto e danno possano dirsi determinati dalla condotta fraudolenta dell'agente; e costituisce il tratto differenziale del reato in esame rispetto ai fatti di mera spoliazione da un lato, ai reati con collaborazione della vittima per effetto di coartazione dall'altro.

Tradizionalmente codesto requisito implicito, ma essenziale, della truffa quale fatto di arricchimento a spese di chi dispone di beni patrimoniali, realizzato tramite lo stesso grazie all'inganno, è definito "atto di disposizione patrimoniale". La definizione è tuttavia imprecisa, nel senso che apparentemente evoca categorie civilistiche rispetto alle quali è impropria. Nulla nella formulazione della norma consente difatti di restringere l'ambito della "collaborazione carpita mediante inganno" ad un atto di disposizione da intendersi nell'accezione rigorosa del diritto civile e di escludere, all'inverso, che il profitto altrui e il danno proprio o di colui del cui patrimonio l'ingannato può legittimamente disporre, sia realizzato da costui mediante una qualsiasi attività rilevante per il diritto, consapevole e volontaria ma determinata dalla falsa rappresentazione della realtà in lui indotta.

Più corretto e semplice è allora dire che per l'integrazione della truffa occorre, e basta, un comportamento del soggetto ingannato che sia frutto dell'errore in cui è caduto per fatto dell'agente e dal quale derivi causalmente una modificazione patrimoniale, a ingiusto profitto del reo e a danno della vittima.

Il così detto atto di disposizione ben può consistere per tali ragioni in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio, in un atto materiale o in un fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa".

§ 3 – Il diritto penale delle leggi speciali

3.1 REATI PREVIDENZIALI

3.1.1 – Omesso versamento delle ritenute previdenziali

Le Sezioni Unite [SENT. Sez. U , n. 1855 del 24/11/2011 (dep. 18/01/2012) Rv. 251268, Imp. Sodde] hanno affrontato il tema dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Hanno affermato il principio per cui, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla

notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e dell'importo, la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità.

Al riguardo, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza del 7 giugno 2011, lo rimetteva alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto, non composto, nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla conseguenze derivanti dalla omessa contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'INPS ovvero dalla carenza di prove sul punto.

Alcune decisioni avevano affermato che in tale ipotesi il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento delle somme dovute decorresse dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio e che, qualora detto termine non fosse decorso al momento della celebrazione del processo, l'imputato potesse chiedere al giudice un rinvio al fine di provvedere all'adempimento (Sez. 3, n. 4723 del 12/12/2007, dep. 2008, Passante; Sez. 3, n. 38501 del 25/09/2007, Falzoni; Sez. 3, n. 41277 del 28/09/2004, De Berardis).

Altro orientamento giurisprudenziale ammetteva che l'avviso di accertamento delle violazioni potesse essere surrogato dal decreto di citazione a condizione che lo stesso contenesse la specifica indicazione delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, con l'invito a pagarle, la messa in mora del datore di lavoro e l'avvertimento che il mancato pagamento comporta la punibilità del reato (Sez. 3, n. 6982 del 15/12/2005, dep. 2006, Ricciardi). Per Sez. F, n. 44542 del 5/08/2008, Varesi, invece, la notifica dell'avviso di accertamento della violazione ed il decorso del termine di tre mesi costituiscono una condizione di procedibilità dell'azione penale, mentre per Sez. 3, n. 27258 del 16/05/2007, Venditti, il termine di tre mesi segna solo il limite temporale ultimo per la trasmissione della *notitia criminis* da parte dell'ente previdenziale all'autorità giudiziaria.

Per le Sezioni Unite, ai fini della soluzione della questione "se, ed eventualmente a quali condizioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio sia da ritenere equivalente, nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all'I.N.P.S., alla notifica dell'accertamento della violazione, non effettuata, e ciò ai fini del decorso del termine di tre mesi per il pagamento di quanto dovuto, che rende non punibile il fatto", occorre partire dall'esame della natura e funzioni delle condizioni di procedibilità. In particolare, l'art. 2, comma 1-ter, d.l. n. 463 del 1983 non subordina affatto l'esercizio dell'azione penale alla contestazione della violazione ovvero alla notifica del relativo accertamento da parte dell'ente previdenziale ed al decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per adempiere. Al contrario, l'art. 2, comma 1-bis, prevede esclusivamente la non punibilità del reato, pertanto già perfezionatosi, per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire,

e, quindi, prevede una tipica causa di non punibilità, non dissimile da altre frequentemente previste dal codice penale, destinate ad operare solo sul piano sostanziale.

Sicché "la qualificazione dei citati elementi come condizione di procedibilità dell'azione penale è frutto esclusivo di un'elaborazione interpretativa che trova solo un vago aggancio nel dato normativo (obbligo per l'ente previdenziale di trasmettere senza ritardo la *notitia criminis* una volta avvenuto il pagamento o decorsi i tre mesi per adempiervi), ma non trova riscontro nella lettera della norma, né giustificazione nella individuazione di un interesse pubblico prevalente rispetto a quello della punizione del colpevole di un reato, che possa giustificare la deroga al principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale stabilito dall'art. 112 della Costituzione".

Le Sezioni Unite escludono pertanto che la notifica dell'accertamento della violazione ed il decorso del termine di tre mesi costituiscano una condizione di procedibilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Ciò posto, l'art. 2, comma 1-ter, d.l. n. 463 del 1983, nel regolare i rapporti tra l'esercizio della facoltà, attribuita al datore di lavoro, di fruire della causa di non punibilità prevista dal comma 1-bis, ultima parte, ed il procedimento penale, ovvero al fine di impedire l'esercizio dell'azione penale in presenza di una causa di non punibilità, ha esclusivamente previsto, autorizzandola, la posticipazione dell'invio della denuncia di reato al pubblico ministero al versamento delle ritenute non corrisposte da parte del datore di lavoro o alla scadenza del termine per provvedervi.

Nulla è, invece, previsto dalla norma con riferimento all'ipotesi in cui l'esercizio dell'azione penale sia avvenuto prima che l'imputato sia stato messo in condizioni di fruire della causa di non punibilità o per l'omessa contestazione e notificazione dell'accertamento delle violazioni o per irregolarità della notificazione dell'accertamento. Perciò, "deve essere affermato che la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l'applicazione della sanzione penale mediante il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento delle violazioni è connessa all'adempimento dell'obbligo, secondo la formulazione dell'art. 2, comma 1-bis, da parte dell'ente previdenziale di rendere noto, nelle forme previste dalla norma, al datore di lavoro l'accertamento delle violazioni, nonché le modalità e termini per eliminare il contenzioso in sede penale, a differenza di quanto previsto dal quadro normativo previgente alla riforma di cui al d.lgs. 24 marzo 1994, n. 211.

L'esercizio della facoltà di fruire della causa di non punibilità, pertanto, può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni ovvero da un atto ad esso equipollente che ne contenga tutte le informazioni sì che l'accesso alla causa di non punibilità risulti concretamente assicurato.

Incombe, perciò, in primo luogo sull'ente previdenziale l'obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell'accertamento delle violazioni e attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero. Sarà, poi, compito dello stesso pubblico ministero verificare che l'indagato

sia stato posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, notiziando, nel caso di esito negativo di detta verifica, l'ente previdenziale perché adempia all'obbligo di contestazione o di notifica dell'accertamento delle violazioni imposto dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983.

Analogamente, il giudice di entrambi i gradi di merito dovrà provvedere alla verifica che l'imputato sia stato posto in condizione di fruire della causa di non punibilità, accogliendo, in caso di esito negativo, l'eventuale richiesta di rinvio formulata dall'imputato, finalizzata a consentigli di provvedere al versamento delle ritenute, tenuto conto che la legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro per il versamento, sicché tale sospensione giustifica il rinvio del dibattimento anche in assenza di una espressa previsione normativa.

Per dare concretezza ed effettività all'esercizio della facoltà da parte dell'imputato di effettuare il versamento delle ritenute all'ente previdenziale si deve rilevare che l'avviso dell'accertamento inviato dall'ente al datore di lavoro contiene l'indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell'ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi all'uopo concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità.

Per avere la certezza, quindi, che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità il giudice di merito, così come prima di lui il pubblico ministero, dovranno verificare, nel caso di omessa notifica dell'accertamento, se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge”.

B. – LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE

§ 1 - DIFESA E DIFENSORI

1.1 – Nomina dei difensori

Le Sezioni Unite [SENT. Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011 (dep. 30/03/2012), Rv. 252028, Imp. Di Cecca] si sono soffermate sul profili della regolarità della nomina difensiva. Esse hanno affermato che la disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell'art. 613, comma secondo, cod. proc. pen., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.

L'art. 613 cod. proc. pen. stabilisce, appunto, che solo in mancanza di una specifica nomina per la proposizione del ricorso «il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purchè abbia i requisiti indicati nel comma 1», vale a dire l'iscrizione nell'albo speciale (per tutte, Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206847).

Il mandato per il giudizio di cassazione «esaurisce i suoi effetti nell'ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, affinché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi» (v., tra le altre, Sez. 5, n. 25196 del 19/05/2010, Di Bona, Rv. 248473; Sez. 1, n. 7536 del 16/01/2002, Mesfaouyi, Rv. 220895; Sez. 3, n. 12242 del 13/11/1995, Rossit, Rv. 204560; Sez. 6, n. 2281 del 01/06/1995, Piromallo, Rv 203068).

Con la stessa sentenza (n. 12164 del 2012, Rv. 252027, Imp. Di Cecca), le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale la nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori.

Ed invero, il ricorso era stato assegnato alla Quarta Sezione, che, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di attribuire alla nomina di un terzo difensore la valenza implicita di revoca, in deroga all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., di quelli già designati, rimetteva con ordinanza del 7 luglio 2011 n. 38713 la questione alle Sezioni Unite.

Secondo un orientamento (Sez. 5, n. 9478 del 09/07/1998, Petronelli, Rv. 211451; Sez. 5, n. 36341 del 03/10/2002, Zulianello, Rv. 222678) può presumersi una revoca tacita del mandato defensionale per fatti concludenti nel caso in cui un imputato, senza dismettere l'incarico al precedente legale, ne abbia nominato un altro e in concreto solo di questo si sia

avvalso nel proseguimento del processo, nel quale unicamente il secondo professionista abbia esercitato la difesa in modo autonomo e personale, sicché il legale inattivo non avrebbe diritto alla notifica di un atto destinato alla difesa.

In senso sostanzialmente adesivo, altre decisioni emesse in fattispecie analoghe hanno ritenuto che la nomina di un terzo difensore, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di una formale revoca dei precedenti ove, a seguito di atti concludenti (consistenti essenzialmente nello svolgimento di attività difensive da parte del solo terzo difensore), emerga chiaramente la volontà dell'interessato di recidere il rapporto con gli originari legali (Sez. 1, n. 5499 del 10/11/1998, Schiavone, Rv.211879; Sez. 5, n. 3549 del 09/02/1999, Pucciarelli, Rv. 212763; Sez. 1, n. 12876 del 06/03/2000, Lanzino, Rv. 243490).

In direzione contrapposta si pongono altre decisioni (Sez. 5, n. 8757 del 17/06/1999, Bergamaschi, Rv. 214888; Sez. 2, n. 21416 del 07/06/2006, Acri, Rv. 234661; Sez. 3, n. 8057 del 19/01/2007, Cambise, Rv. 236118; Sez. 3, n. 43009 dell'11/11/2010, Cavallo, Rv. 248671), che fanno leva sulle seguenti considerazioni: la revoca tacita del difensore che non ha svolto attività non è prevista da alcuna norma processuale; le formalità attinenti la nomina e il numero dei difensori sono funzionali alla salvaguardia dell'ordine processuale e la revoca per fatti concludenti, in occasione dell'incarico al terzo difensore, non ha base normativa; non è possibile rimettere al giudice l'individuazione di quale nomina, tra le varie effettuate, debba ritenersi efficace in base all'attività in concreto svolta dal professionista; il mancato rispetto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. provocherebbe incertezza in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa, la cui tendenziale immodificabilità è acquisizione garantistica del codice di rito.

Secondo le Sezioni Unite efficacia dirimente assume l'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., in base al quale può «proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine», che è regola speciale rispetto all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., in quanto peculiarmente riferita alla legittimazione a proporre impugnazione.

Quindi, da un lato, la nomina effettuata da una parte privata di altro difensore in eccedenza rispetto alla precedenti (due, al massimo, per l'imputato, ex art. 96, comma 1, cod. proc. pen.; uno, ex artt. 100 e 101 cod. proc. pen., per le altre parti private), non accompagnata dalla revoca prevista dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., è inidonea ad attribuire al terzo legale la qualità di difensore. Dall'altro lato, ove tale nomina sia effettuata dall'imputato "al fine" della proposizione della impugnazione, vale a conferire al nuovo difensore il relativo incarico.

Ne consegue che non solo è legittima e, quindi, ammissibile l'impugnazione ma che il nuovo legale viene con ciò stesso ad assumere la qualità di difensore per il prosieguo del procedimento, non essendo prevista dal nostro ordinamento una nomina per un singolo atto.

La natura di regola speciale dell'art. 571 cod. proc. pen. rispetto a quella generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. trova agevole e razionale spiegazione nella particolare

significatività e importanza dell'atto di impugnazione e nella considerazione che non si tratta di ulteriore nomina genericamente in esubero rispetto alle precedenti, ma dell'investitura di un ufficio difensivo specificamente e strutturalmente orientata dall'imputato alla proposizione di tale atto.

La nomina di un difensore per l'impugnazione implica, in assenza di specifiche manifestazioni di volontà dell'imputato, la revoca di entrambi i precedenti legali eventualmente nominati (con le conseguenti applicazioni in tema di avvisi e di partecipazione al giudizio di impugnazione e alle fasi e gradi successivi), in mancanza di un criterio normativo per stabilire quale dei due debba intendersi revocato.

Tuttavia, se il difensore anteriormente nominato è uno solo, occorre distinguere: nel caso in cui l'imputato abbia conferito mandato ad un altro legale per l'impugnazione, il precedente conserva la sua qualità, non essendovi ragione per derogare alla regola dell'art. 96, comma 1, cod. proc. pen.; se sono due i difensori officiati per l'impugnazione, prevale la nomina di questi, ex art. 571, comma terzo, con implicita revoca del primo difensore.

Sul presupposto che gli atti di impugnazione eventualmente proposti dal precedente o dai precedenti difensori mantengono validità, in base al generale canone "tempus regit actum", deriva come corollario la inoperatività (vale a dire l'inefficacia) di una ulteriore impugnazione da parte di un terzo difensore a tal fine nominato se entrambi i due legali già designati hanno proposto impugnazione.

Ed invero, non possono coesistere tre distinti atti di gravame dei difensori, perché la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai due precedenti consuma quella del terzo.

E, non potendo l'ultimo legale proporre impugnazione, la sua stessa nomina resta priva di efficacia (a meno che l'imputato non provveda a norma dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen.).

Ulteriore logica conseguenza è che, in presenza di un atto di impugnazione già proposto da un precedente difensore, è ammessa un'unica ulteriore impugnazione; se sono due i successivi difensori nominati per l'impugnazione vale solo l'atto di gravame per primo depositato o spedito, e vale solo la nomina di chi per primo ha proposto impugnazione.

Altra pronuncia ha riguardato il tema delle facoltà processuali e dei diritti delle parti nell'ipotesi di avvicendamento dei difensori in assenza di reali esigenze defensionali.

Altra pronuncia [SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251497, Imp. Rossi] ha affrontato la tematica dei termini a difesa. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo a nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione.

L'avvicendamento di difensori, attuato secondo uno schema reiterato e non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva, non riceve tutela giuridica qualora non abbia altra funzione che ottenere una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali.

L’art. 108 cod. proc. pen. disciplina l'istituto del termine a difesa, che presuppone ma non disciplina la revoca o la rinuncia del difensore precedentemente nominato, che, in assenza di altra norma che espressamente disciplini anche tali facoltà, sono suscettibili di possibili strumentalizzazioni o usi arbitrari.

L'uso arbitrario trasmoda in patologia processuale, dunque in abuso o sviamento della funzione, quando l'arbitrarietà degrada a mero strumento di paralisi o di ritardo, nel caso in cui il solo scopo perseguito sia la difesa dal processo e non nel processo, in contrasto con l'interesse obiettivo dell'ordinamento e di ciascuna delle parti a un giudizio equo celebrato in tempi ragionevoli.

In questo caso non soltanto la norma processuale non legittima ex post eccezioni di nullità, ma esclude, in radice, che il diritto in essa previsto possa essere riconosciuto.

§ 2 - UDIENZA PRELIMINARE

2.1. – Notifica di avviso per l’udienza preliminare

Una riflessione [SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251500, Imp. Rossi] ha riguardato la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Al riguardo le Sezioni Unite hanno affermato che è legittima la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego non sia stata riferita dall'ufficiale giudiziario, o dall'agente postale, mediante l'utilizzo di formule sacramentali o la pedissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo inequivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere trovato il domicilio chiuso, di non avere ottenuto risposta, di non avere trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante deposito dell'atto e immissione dell'avviso nella cassetta postale.

Ciò che conta è, in altri termini, che risulti che l'ufficiale giudiziario e l'agente postale si siano recati sul posto e che, non avendo trovato alcuno, abbiano proceduto correttamente, a norma dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

Con la stessa sentenza (n. 155 del 2012, Rv. 251496, Imp. Rossi), le Sezioni Unite hanno tratteggiato in modo analitico e in prospettiva innovativa i confini dell’istituto dell’abuso del diritto nel diritto processuale penale.

L'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, che si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non sono in realtà effettivamente perseguiti.

In applicazione di tale principio è stata esclusa qualsiasi violazione del diritto alla difesa, configurandosi un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento e di ciascuna delle parti alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, qualora lo svolgimento e la definizione del processo siano stati ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di perseguire una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali e non di ottenere garanzie processuali effettive o più ampie.

È oramai acquisita una nozione minima dell'abuso del processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione di poteri, diritti e facoltà per il raggiungimento di finalità oggettivamente non già solo diverse, ma collidenti (nel senso di "pregiudizievoli") rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto.

Il carattere generale del principio dipende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e distorta.

L'esigenza di individuare limiti agli abusi si estende all'ordine processuale e trascende le connotazioni peculiari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali.

E viene univocamente risolta, a livello normativo o interpretativo, nel senso che l'uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, rivolto alla realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, non ammette alcuno spazio o tutela.

In relazione alla nozione di abuso riferita ai diritti di azione, è sufficiente richiamare, per la materia processuale civile, Sez. U. civ., sentenza n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316, che rimarca come nessun procedimento giudiziale possa essere ricondotto alla nozione di processo giusto ove frutto, appunto, di abuso del processo "per l'esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della *potestas agendi*".

In ambito comunitario l'articolo 35, § 3 (a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (secondo cui la Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che "il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo") consente, nell'interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, di ritenere "abusivo" e, dunque, irricevibile il ricorso quando la condotta ovvero l'obiettivo del ricorrente siano manifestamente contrari alla finalità per la quale il diritto di ricorrere è riconosciuto.

In altri termini, la nozione di "abuso" deve essere compresa nel suo senso comune contemplato dalla teoria generale del diritto, ossia [come] il fatto, da parte del titolare di un diritto, di attuarlo al di fuori della sua finalità in modo pregiudizievole.

Pertanto, è abusivo qualsiasi comportamento di un ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso stabilito dalla Convenzione e che ostacoli il buon funzionamento della Corte e il buon svolgimento del procedimento dinanzi ad essa.

Particolarmente ampia è poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che richiama la nozione di abuso per affermare la regola interpretativa che colui il quale si appelli al tenore letterale di disposizioni dell'ordinamento comunitario per far valere avanti alla Corte un diritto che confligga con gli scopi di questo (è contrario all'obiettivo perseguito da dette disposizioni), non merita che gli si riconosca quel diritto (v. in particolare sentenza 20 settembre 2007, causa C 16/05, Tum e Dari, punto 64; sentenza 21 febbraio 2006, causa C 255/02, Halifax e a., e ivi citate, a punto 68).

Da tali premesse consegue che l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero secondo una più efficace definizione riferita in genere all'esercizio di diritti potestativi, in una frode alla funzione.

Nell'ipotesi in cui si realizzi uno sviamento o una frode alla funzione, l'imputato che ha abusato dei diritti o delle facoltà che l'ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, non ha alcun titolo per invocare la tutela di interessi che non siano stati lesi o che non siano in realtà effettivamente perseguiti.

§ 3 - IMPUGNAZIONI

3.1 – Interesse ad impugnare

Una pronuncia delle Sezioni Unite [SENT. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Rv. 251693, Imp. Marinaj] ha riflettuto sulla nozione di interesse ad impugnare, affermando che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.

Nel sistema processuale penale, infatti, la presenza di un interesse ad impugnare è espressamente richiesta dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., che si atteggia a norma di carattere generale applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti "de libertate".

L'interesse come condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto è un principio da sempre immanente, per la sua ragionevolezza, nell'intero sistema processuale e ne integra un canone di carattere generale.

Il processo penale mira alla realizzazione di un unico interesse, tendenzialmente orientato alla conoscenza della verità, all'accertamento della norma eventualmente violata e all'attuazione della giustizia, intesa come affermazione del diritto oggettivo, sicché la nozione di soccombenza appare del tutto inidonea a descrivere in questo campo l'interesse ad impugnare.

Tale conclusione trova conferma nel rilievo che l'art. 570 cod. proc. pen. riconosce al Pubblico Ministero la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso in cui la decisione abbia accolto le conclusioni da lui rassegnate nel procedimento a quo.

In prospettiva di sintesi, l'interesse ad impugnare con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame.

La medesima sentenza n. 6624 del 2012, Rv. 251694, Imp. Marinaj ha ulteriormente affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Il rapporto processuale d'impugnazione, concepito come prosecuzione del rapporto processuale originario, inevitabilmente perde di significato e non può trovare ulteriore spazio, essendo intervenuto, per eventi verificatisi medio tempore, il superamento del punto controverso in conseguenza della "cristallizzazione" del rapporto giuridico di base.

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità e deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale).

3.2 – Computo dei termini processuali

Le Sezioni Unite con la richiamata sentenza (n. 155 del 2012, Rv. 251494, Imp. Rossi), hanno altresì affermato, in tema di computo dei termini processuali, che la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli

atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza.

La regola della proroga del termine che cade in giorno festivo al primo giorno immediatamente successivo non festivo, risponde, peraltro, a principio generale applicabile nei più diversi settori dell'ordinamento.

Neppure esiste alcuna ragione extratestuale che giustifichi la limitazione della sfera d'applicazione della norma in esame alla sola attività delle parti: anche il giudice, come le parti, dipende, per il deposito dei suoi atti dagli uffici di cancelleria.

Ove l'ultimo giorno in ipotesi utile coincida con un giorno festivo, la chiusura degli uffici comporterebbe, per il giudice nello stesso modo che per le parti, l'impossibilità materiale di fruire dell'ultimo giorno utile.

La giurisprudenza è sul punto consolidata: si vedano, tra molte, Sez. 6, n. 4571 del 01/12/1995 Borzoni, Rv. 204007; Sez. 2, n. 5699 del 21/10/1997 Primerano, Rv. 209027; Sez. 6, n. 1795 del 21/05/1998, Pecoraro, Rv. 211252; Sez. 4, n. 42736 del 17/10/2007, Nicotra, Rv. 238304.

3.3 - Notificazioni

Le Sezioni Unite con la già menzionata sentenza [n. 155 del 29/9/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251501, Imp. Rossi] hanno poi affermato che la notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l'atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell'atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen.

Al riguardo è stato osservato che il rifiuto del destinatario di ricevere materialmente l'atto, dopo la presa di cognizione dei suoi contenuti, attestati dall'ufficiale giudiziario, equivale nel sistema ad effettiva consegna.

Enunciazione di tale regola recano gli artt. 8, comma 1, ultima parte, legge 20 novembre 1982, n. 890, e 138, comma secondo, cod. proc. civ.: ad essa fanno inequivocabile riferimento, disciplinando le specifiche modalità di conservazione degli atti rifiutati, ove il destinatario sia detenuto, gli artt. 156, comma 2, cod. proc. pen., e 57 disp. att. cod. proc. pen.

È inoltre evidente che l'art. 157, comma 7, laddove si riferisce alle "persone" indicate al comma 1, seconda parte, prevedendo che in caso di loro rifiuto si proceda nuovamente alla ricerca dell'imputato, si riferisce alle sole persone diverse dell'imputato abilitate a ricevere copia dell'atto in sua vece.

È del resto principio generale, sia sostanziale sia processuale, che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario non possa inficiarne l'esecuzione.

Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente conforme, essendo sufficiente richiamare: Sez. 4, n. 4672 del 04/12/2008, Vasta, non massimata, secondo cui in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, non è necessario procedere alle ulteriori ricerche di cui all'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., qualora a rifiutare di ricevere l'atto sia il destinatario; Sez. 5, n. 829 del 08/10/1992 dep. 1993, Bettiga, Rv. 193479, secondo cui la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo e il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.

3.4 – Proroga dei termini processuali

Sempre con la sentenza n. 155 del 2012, Rv. 251495, Imp. Rossi, le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente.

Tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio del secondo.

Sotto l'aspetto sistematico il criterio enunciato è l'unico conforme allo scopo delle regole poste dall'art. 585 cod. proc. pen. di evitare, mediante il sistema di prefissazione di termini per il deposito, costi e tempi per le notificazioni; scopo che è ragionevolmente perseguito soltanto se si assicura equanimemente alle parti il diritto di proporre impugnazione con pienezza dei tempi previsti per l'esercizio di tale diritto.

Così, da un lato, se il deposito è ritardato, anche di un solo giorno, occorre procedere a notifica; dall'altro, se la sentenza è ritualmente depositata nel giorno post-festivo successivo a quello astrattamente coincidente con lo scadere del termine, non può conseguirne per la parte la perdita di un giorno rispetto al termine che deve esserle riconosciuto.

Ad analoga soluzione sono pervenute in materia di computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ., le Sezioni civili, allorché hanno rilevato che la previsione del quarto comma di tale norma si applica anche nel caso in cui il *dies ad quem* prorogato di diritto costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato a chi intenda contraddire o ricorrere avverso l'atto per il cui deposito è previsto termine finale cadente in giorno festivo (Sez. 1 civ., n. 13201 del 05/06/2006, Rv. 590480).

§ 4 - APPELLO

4.1 – Sentenza pronunciata all'esito di giudizio

Le Sezioni Unite [la già citata SENT. Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 7/02/2012), Rv. 251272, Imp. Casani] hanno altresì affrontato il tema d'appello avverso la sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato. Esse hanno affermato che nel giudizio d'appello avverso tal tipo di decisione la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato impedito può essere tratta anche da *facta concludentia* da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale.

L'art. 599, comma secondo, cod. proc. pen. dispone che, per il giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata con il rito abbreviato, il legittimo impedimento dell'imputato comporta il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato stesso abbia manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/6/2010, F.).

Al riguardo la giurisprudenza è divisa in ordine all'individuazione delle modalità attraverso cui la volontà di comparire debba essere legittimamente manifestata.

Secondo un indirizzo interpretativo "nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, sicché il legittimo impedimento dello stesso impone il rinvio dell'udienza solo se egli abbia direttamente e tempestivamente manifestato la volontà di comparire, non essendo sufficiente a tale fine la mera istanza di rinvio avanzata dal difensore allegante l'impedimento" (Sez. 2, n. 8040 del 09/02/2010, Fiorito).

Le Sezioni Unite hanno aderito al diverso orientamento, maggiormente conforme all'esercizio dei diritti della difesa, secondo il quale "la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato di cui all'art. 599, comma secondo, cod. proc. pen. può essere tratta anche da *facta concludentia* (quale la produzione, da parte del difensore, di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio) da cui possa desumersi la inequivoca manifestazione della volontà dell'imputato medesimo di comparire all'udienza camerale" (vedi Sez. 6, n. 1320 del 14/10/1996, Surace; Sez. 6, n. 43201 dell'11/10/2004, Viti; Sez. 6, n. 2811 del 18/12/2006, dep. 2007, Ramelli).

§ 5 - RICORSO PER CASSAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, le Sezioni Unite [SENT., Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012) Rv. 251692, Imp. Marinaj] hanno affermato che, nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile.

È il caso di precisare che, nel sistema processuale penale, non v'è una disposizione simile a quella di cui all'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., che, valorizzando la funzione nomofilattica del giudice di legittimità, consenta alla Corte di cassazione, pur quando dichiari inammissibile il ricorso, di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, anche se tale pronuncia non sia destinata a spiegare alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito (comma quarto del citato articolo).

Né è, del resto, concretamente praticabile un'estensione analogica di tale disciplina nell'ambito del sistema processuale penale, attraverso l'auto-attribuzione del corrispondente potere.

§ 6 - REVISIONE

6.1 – Parere del pubblico ministero

La Corte si è soffermata [SENT. Sez. U, n. 15189 del 19/01/2012 (dep. 20/04/2012), Rv. 252020, Imp. Dander] sul parere del pubblico ministero nel giudizio di revisione. In particolare, ha affermato che nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente.

La Quinta Sezione penale, con ordinanza in data 27 ottobre 2011, depositata il successivo 14 novembre, rilevando l'esistenza di un contrasto sulla mancata comunicazione all'istante del parere espresso dal procuratore generale sulla richiesta di revisione, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

Secondo un orientamento (Sez. 5, n. 2378 del 25/11/2010, Tantalo, Rv. 249764) doveva essere escluso ogni vizio relativo alla mancata comunicazione all'istante del parere del procuratore generale sull'ammissibilità della richiesta di revisione, poiché la pretesa di una interlocuzione successiva al parere del p.g. darebbe vita ad una fase processuale dall'esito indefinibile, implicando che, a sua volta, l'organo requirente possa ulteriormente interloquire.

Per l'orientamento di segno contrario (Sez. 1, Sent. n. 29389 del 24/06/2010, Zito, Rv. 248029, e Sez. 3, Sent. n 34917 del 13/07/2011, F., Rv. 250998) doveva ravvisarsi la nullità del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza, sottolineando che, quando la corte di appello abbia consentito al procuratore generale di precisare le proprie richieste, non poteva essere negato alla parte istante di conoscerle, onde consentire lo svolgimento delle proprie difese e l'esercizio del contraddittorio in condizione di parità, in ossequio all'interpretazione conforme ai più recenti principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela dei diritti di difesa dell'imputato.

Le Sezioni Unite hanno chiarito il significato dell'inciso normativo portato dall'art. 634, comma primo, cod. proc. pen., che consente alla corte di appello di dichiarare la domanda inammissibile "anche di ufficio", mediante un giudizio espresso senza interlocuzione delle parti.

L'opzione normativa sta a significare che la legge consente al giudice di provvedere con rapidità alle valutazioni preliminari, non connotate da complessità, ma foriere di inammissibilità, sulla richiesta avanzata dalla parte, dovendosi rimettere alla trattazione in sede di giudizio i casi opinabili, con la garanzia del contraddittorio.

Nel contesto di questa impostazione, semplificata e priva di contradditorio, ristretta all'iniziativa dell'istante e all'esame della corte di appello, il codice di rito non ha previsto la partecipazione del procuratore generale, che, pertanto, non è soggetto coinvolto nella procedura in discorso, salvo che non ne sia il propulsore, ai sensi dell'art. 632, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Tale conclusione è asseverata dalla lettera dell'art. 634, che non lo menziona quale destinatario di uno specifico onere di esprimere un parere sulla richiesta del privato (da ultimo, v. Sez. 5, Sent. n. 21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297).

Proprio l'assenza di un obbligo di preventiva interlocuzione con il procuratore generale (a meno che non sia il soggetto che ha proposto la richiesta di revisione), rende imprevista e, anzi, imprevedibile, la presenza agli atti processuali di una requisitoria proveniente, nel contesto di un rito dominato da una sommaria delibazione preliminare da parte della corte di appello.

E poiché non sussiste alcun onere di informazione al pubblico ministero da parte del soggetto richiedente, soltanto un'espressa comunicazione del giudice a colui che ha avanzato la domanda di revisione può assicurargli la conoscenza del parere della parte pubblica, consentendogli di esprimere ogni opportuna difesa anche in relazione al suo contenuto.

Solo in tal modo è possibile allinearsi alle indicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per cui il diritto a un processo penale basato sul contraddittorio implica, tanto per l'accusa quanto per la difesa, la facoltà di conoscere le osservazioni e gli elementi di prova prodotti dalla controparte, nonché di discuterli (principio in forza del quale è stata giudicata in contrasto con l'art. 6, comma 1, CEDU la circostanza per cui il pubblico ministero avesse potuto presentare una memoria al giudice d'appello, senza darne comunicazione all'imputato: cfr. Corte EDU, 28 agosto 1991, Brandstetter c. Austria, § 67; analogamente 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria, § 49; 27 marzo 1998, K.D.B. c. Paesi Bassi, ecc.).

In particolare la sentenza della Corte EDU del 23 ottobre 2006, Fodale c. Italia, impone un rito il quale consente concretamente ad ogni parte una ragionevole possibilità di interlocuzione processuale e non soltanto la mera facoltà di replica alle osservazioni avanzate da una parte.

Sulla base degli anzidetti principi, quando nella fase rescindente si acquisisce il (pur non dovuto) parere del procuratore generale e questo sia foriero di considerazioni, suscettibili di tradursi in profili di valutazione probatoria, si impone l'applicazione della piena dialettica processuale, consentendo anche alla parte istante di prendere conoscenza del documento.

Pertanto (escluso il caso che il procuratore generale non abbia presentato istante di revisione), al giudice è inibito l'uso, nella motivazione della propria decisione, dei profili argomentativi insiti nel parere che - al di fuori di ogni obbligo normativo - abbia, tuttavia, richiesto al procuratore generale (ed abbia acquisito agli atti processuali), poiché, in tal modo, incorre nella patologia della nullità del provvedimento giudiziale.

§ 7 - ESECUZIONE

7.1 – Condanna alle spese

Una riflessione delle Sezioni Unite [SENT., Sez. U, n. 491 del 29/9/2011 (dep. 12/01/2012), Rv. 251266, Pislor] ha riguardato la condanna alle spese in relazione alla fase esecutiva., ha affermato che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale.

Ed invero, il tema relativo alla sussistenza o meno del vincolo di solidarietà, per effetto dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, investe propriamente la portata generale della condanna alle spese e rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale.

Le Sezioni Unite, con la medesima sentenza n. 491 del 2012, Rv. 251267, Pislor, hanno affermato che l'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.

Si ritiene ormai superata l'opinione della natura prettamente civilistica dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali, a seguito della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), che ha introdotto il beneficio della rimessione del debito nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta.

Tale esenzione premiale ha fatto mutare natura al debito di rimborso delle spese processuali: "non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa" (così Corte cost., sent. n. 98 del 1998, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale).

Per la natura di sanzione economica accessoria alla pena, che deve ormai attribuirsi alla statuizione di condanna alle spese del procedimento penale, non può non ritenersi che un intervento che delimiti l'entità di tale sanzione abbia natura di norma non processuale ma sostanziale.

Da ciò tuttavia, non può derivare l'applicabilità retroattiva della nuova regola del pro quota alle fattispecie per le quali sia stata anteriormente pronunciata sentenza irrevocabile, stante la preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.: preclusione che, nell'ambito in esame (di mera sopravvenienza di norma più favorevole), certamente non presenta profili di incompatibilità con principi costituzionali o sovranazionali.

Con la stessa sentenza n. 491 del 2012, Rv. 251265, Pislor, le Sezioni Unite hanno affermato che la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena (La Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declaratoria non preclude, di per sè, la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata).

La Prima Sezione penale, con ordinanza n. 25858 in data 12 aprile 2011, depositata il 30 giugno 2011, per la sussistenza di un contrasto in giurisprudenza, aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante "la determinazione della forma - incidente di esecuzione in sede penale od opposizione all'esecuzione in sede civile – in cui debba essere proposta la domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali e le conseguenze di eventuali errori commessi in proposito dall'interessato".

Il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese processuali penali fra giudice dell'esecuzione penale e giudice dell'opposizione all'esecuzione in sede civile, già chiaramente fissato dal vigente codice di rito con le disposizioni di cui all'art. 691, comma secondo, e all'art. 695, è, invero, pienamente rimasto in piedi con l'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, disciplinando "ex novo" l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione, per le garanzie giurisdizionali, dell'art. 29 d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale alle entrate non tributarie "non si applica la disposizione del comma primo dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" (escludente la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt.

615 e 617 cod. proc. civ.) "e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".

Pertanto, anche alla stregua della disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, per ogni contestazione che s'intenda sollevare, in sede di riscossione, nei riguardi della quantificazione delle spese operata dall'ufficio competente sulla base della statuizione recata dalla sentenza penale, il rimedio giurisdizionale esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione a sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata (nel senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende.

Il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale. Tali contestazioni possono a loro volta riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna.

In relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l'intervento del giudice civile dell'opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione.

È evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.

§ 8 - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

8.1 – Estradizione

Le Sezioni Unite [SENT., Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Rv. 251691, Marinaj] hanno riflettuto altresì sull'estradizione per l'estero, affermando che l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale. In tale ipotesi, l'interesse all'impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.

Ed infatti, ove, in esecuzione del decreto ministeriale di estradizione, sia avvenuta di fatto la consegna della persona allo Stato richiedente, viene meno l'interesse alla definizione del procedimento *de libertate*, che, avendo natura incidentale rispetto a quello di estradizione ed essendo funzionale all'obiettivo da quest'ultimo perseguito, non ha più ragion d'essere, per avere comunque assolto, in via definitiva, la sua funzione strumentale alla consegna della

persona richiesta, uscita ormai dal campo di operatività della giurisdizione dello Stato italiano, che non è più in grado di incidere sullo "status libertatis" del medesimo soggetto.

Né, in tale ipotesi, l'interesse all'impugnazione della misura custodiale sofferta a fini estradizionali può essere ravvisato nella prospettiva dell'esercizio del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

In caso di sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione eventualmente patita dall'estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.

In mancanza di tale prospettiva, quindi, l'avvenuta esecuzione dell'estradizione fa venire meno, anche sotto tale profilo, il concreto interesse della persona ormai estradata a coltivare il ricorso in materia "de libertate".

Redattori: Fulvio Baldi (anche coordinatore)
Luigi Cuomo

Il vice direttore
(Domenico Carcano)

INDICE ANALITICO ALFABETICO

APPELLO

SENT. Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 07/02/2012), Rv. 251272, Imp. Casani ed altri IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - Richiesta di partecipazione - Forme di manifestazione - "Facta concludentia" - Sufficienza.

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

SENT. Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 07/02/2012), Rv. 251269, Imp. Casani ed altri REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico - Soggetto autorizzato - Reato - Sussistenza - Condizioni.

DIFESA E DIFENSORI

SENT. Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011 (dep. 30/03/2012), Rv. 252028, Imp. Di Cecca DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - Nomina di un difensore in eccedenza per il giudizio di cassazione - Efficacia - Revoca delle nomine precedenti - Necessità - Esclusione.

SENT. Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011 (dep. 30/03/2012), Rv. 252027, Imp. Di Cecca DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - Numero di difensori consentito - Nomina in eccedenza - Conseguenze.

SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251497, Imp. Rossi e altri DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. - Reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento - Assenza di reali esigenze difensive - Abuso del processo - Configurabilità - Diniego del termine o concessione di termini ridotti - Nullità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

ESECUZIONE

SENT. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 (dep. 12/01/2012), Rv. 251266, Imp. Pislor ESECUZIONE - IN GENERE - Spese processuali - Vincolo di solidarietà - Successione di leggi nel tempo - Contestazioni fatte al riguardo dal condannato - Attribuzione al giudice dell'esecuzione penale - Sussistenza.

SENT. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 (dep. 12/01/2012), Rv. 251267, Imp. Pislor ESECUZIONE - IN GENERE - Spese processuali - Vincolo di solidarietà - Successione di leggi nel tempo - Rilevanza preclusiva dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. - Sussistenza.

SENT. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 (dep. 12/01/2012), Rv. 251265, Imp. Pislor ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE - Procedimento di recupero delle spese processuali - Contestazioni - Questioni di giurisdizione o di competenza - Riparto tra giudice penale e civile - Criteri.

ESTINZIONE DEL REATO

SENT. Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011 (dep. 24/04/2012), Rv. 252012, Imp. P.G. in proc. Rancan
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Modifiche introdotte dalla l. n. 251 del 2005 - Applicazione retroattiva delle norme più favorevoli - Limiti - Pronunzia assolutoria di primo grado - Pendenza del procedimento in grado di appello - Sussistenza.

IMPUGNAZIONI IN GENERE

SENT. Sez. U , n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Rv. 251693, Imp. Marinaj IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Nozione - Elementi differenziali rispetto al processo civile - Indicazione.

SENT. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Rv. 251694, Imp. Marinaj IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Carenza di interesse sopraggiunta - Nozione.

SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251494, Imp. Rossi e altri TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE - Scadenza in giorno festivo - Proroga di diritto al giorno successivo non festivo - Atti e provvedimenti del giudice - Applicabilità della regola - Conseguenze - Indicazione.

SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251501, Imp. Rossi e altri NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Notificazione - Rifiuto del destinatario di ricevere materialmente l'atto - Rilevanza - Esclusione - Comportamento equivalente alla consegna - Conseguenze.

SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251495, Imp. Rossi e altri IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA - Termine per proporre impugnazione - Termine per il deposito della sentenza - Relazione tra i due termini - Scadenza del termine di deposito in giorno festivo - Proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo - "Dies a quo" per proporre impugnazione - Individuazione - Spostamento dell'inizio della decorrenza del termine

per impugnare - Applicabilità della regola durante la sospensione per il periodo feriale - Esclusione.

MISURE DI SICUREZZA

SENT. Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012 (dep. 17/04/2012), Rv. 252029, Imp. P.M. in proc. Sforza e altro CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE - Legge n. 120 del 2010 - Trasformazione della confisca in sanzione amministrativa accessoria - Conseguenze sui procedimenti in corso.

SENT. Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012 (dep. 17/04/2012), Rv. 252030, Imp. P.M. in proc. Sforza e altro CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE - Vettura in "leasing" - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Legittimità - Condizioni.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

SENT. Sez. U , n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Rv. 251691, Imp. Marinaj RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Impugnazione avverso il rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura - Intervenuta consegna allo Stato richiedente - Sopravvenuta carenza di interesse - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ambito – Indicazione

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

SENT. Sez. U , n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012) Rv. 251499 Imp. Rossi e altri REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Elemento oggettivo - Atto di disposizione patrimoniale - Nozione - Fattispecie.

REATI PREVIDENZIALI

SENT. Sez. U , n. 1855 del 24/11/2011 (dep. 18/01/2012), Rv. 251268, Imp. Sodde PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI - Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Assenza di contestazione e di notifica dell'avvenuto accertamento della violazione - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - Condizioni.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SENT. Sez. U , n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251498, Imp. Rossi e altri REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI -

ABUSO DI UFFICIO - Violazione di norme di legge o di regolamento - Nozione - Vizio di sviamento di potere - Configurabilità della violazione - Ragione - Fattispecie.

SENT. Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012), Rv. 251820, Imp. Cani REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Esercizio abusivo della professione di ragioniere o perito commerciale o dottore commercialista - Svolgimento di attività consistenti nella tenuta della contabilità aziendale, nella redazione delle dichiarazioni fiscali e nell'effettuazione dei relativi pagamenti - Reato - Configurabilità - Esclusione.

SENT. Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012), Rv. 251819, Imp. Cani REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Atti non riservati, in via esclusiva, a soggetti muniti di speciale abilitazione - Svolgimento della professione in modo continuativo, organizzato e retribuito - Reato - Configurabilità - Condizioni.

SENT. Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 07/02/2012), Rv. 251271, Imp. Casani ed altri REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Reato di pericolo concreto - Sussistenza.

REVISIONE

SENT. Sez. U, n. 15189 del 19/01/2012 (dep. 20/04/2012), Rv. 252020, Imp. Dander IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - Parere del P.G. - Comunicazione alla controparte - Necessità - Sussistenza.

RICORSO PER CASSAZIONE

SENT. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Rv. 251692, Imp. Marinaj IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - Declaratoria di inammissibilità - Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Possibilità - Esclusione - Ragione.

SENT. Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 07/02/2012), Rv. 251270, Imp. Casani ed altri REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico - Abuso di qualità - Reato autonomo - Esclusione - Circostanza aggravante - Sussistenza.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

SENT. Sez. U , n. 5859 del 27/10/2011 (dep. 15/02/2012), Rv. 251689, Imp. Marcianò - PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Causa di estinzione parziale della pena - Estinzione degli effetti penali - Rilevanza ai fini della recidiva - Sussistenza.

- SENT. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (dep. 15/02/2012), Rv. 251690, Imp. Marcianò - RECIDIVA - IN GENERE - Rilevanza ovvero esclusione della stessa - Motivazione - Necessità. SENT. Sez. U , n. 5859 del 27/10/2011 (dep. 15/02/2012) Rv. 251688 Imp. Marciano' ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova - Esito positivo - Rilevanza ai fini della recidiva - Sussistenza.

UDIENZA PRELIMINARE

SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012) Rv. 251500 Imp. Rossi e altri UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI - Notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Eccezione di incompletezza della notificazione - Omessa indicazione, nella relata, della mancanza di persone abilitate a ricevere il plico - Nullità - Esclusione - Fattispecie.

SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251496, Imp. Rossi e altri DIFESA E DIFENSORI - DIRITTI DELL'IMPUTATO (ESTENSIONE) - Abuso del processo - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.

INDICE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 34
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 35
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 36
Cod. Pen. art. 2 com. 4
Cod. Pen. art. 99
Cod. Pen. art. 106
Cod. Pen. art. 157
Cod. Pen. art. 158
Cod. Pen. art. 159
Cod. Pen. art. 160
Cod. Pen. art. 161
Cod. Pen. art. 240
Cod. Pen. art. 348
Cod. Pen. art. 615 ter
Cod. Pen. art. 640
Cod. Proc. Pen. art. 37
Cod. Proc. Pen. art. 96
Cod. Proc. Pen. art. 107
Cod. Proc. Pen. art. 108
Cod. Proc. Pen. art. 156
Cod. Proc. Pen. art. 157
Cod. Proc. Pen. art. 171
Cod. Proc. Pen. art. 172
Cod. Proc. Pen. art. 177
Cod. Proc. Pen. art. 178
Cod. Proc. Pen. art. 179
Cod. Proc. Pen. art. 314
Cod. Proc. Pen. art. 315
Cod. Proc. Pen. art. 321
Cod. Proc. Pen. art. 419
Cod. Proc. Pen. art. 429
Cod. Proc. Pen. art. 535
Cod. Proc. Pen. art. 544

Cod. Proc. Pen. art. 548
Cod. Proc. Pen. art. 568
Cod. Proc. Pen. art. 570
Cod. Proc. Pen. art. 571
Cod. Proc. Pen. art. 585
Cod. Proc. Pen. art. 591
Cod. Proc. Pen. art. 599
Cod. Proc. Pen. art. 606
Cod. Proc. Pen. art. 609
Cod. Proc. Pen. art. 613
Cod. Proc. Pen. art. 634
Cod. Proc. Pen. art. 665
Cod. Proc. Pen. art. 666
Cod. Proc. Pen. art. 691
Cod. Proc. Pen. art. 704
Cod. Proc. Pen. art. 714
Cod. Proc. Pen. art. 718
Cod. Proc. Pen. art. 719
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 24
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 57
Legge 28/12/1952 num. 3060
Legge 7/10/1969 num. 742 art. 1
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8
Legge 11/11/1983 num. 638
Legge 24/02/2005 num. 34
Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3
Legge 18/06/2009 num. 69
Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 45
Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33
Cod. Strada art. 186 CORTE COST.
Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 2
Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 3
Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 4
Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211
Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139
DPR 27/10/1953 num. 1067
DPR 27/10/1953 num. 1068
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 200

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 205

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 208

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 209

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226

Cod. Civ. art. 1292

Cod. Civ. art. 1293

Cod. Civ. art. 1294

Cod. Civ. art. 2229

Cod. Proc. Civ. art. 37

Cod. Proc. Civ. art. 138

Cod. Proc. Civ. art. 155

Cod. Proc. Civ. art. 363

Cod. Proc. Civ. art. 615

Cod. Proc. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 173